

TASSA

204

Dall'Ill.^{mo}, e Reu.^{mo} Monsignor

DON GIO. BATTISTA
V I S C O N T I

Vescouo di Nouara , e Conte della
Riuiera ~~d'Horta~~, di Gozzano,
e Pieue , e Signor di Soriso &c.

*Ordinata da offeruarsi ne Tribunali delle
Castellanie , della detta Riuiera ,
e Pieue sudette .*

Con l'aggionta de' giorni feriati nel Tribunale
della detta Castellania della Riuiera d' Horta.



FONDAZIONE
MARAZZI

Tassa Ordinata da Moſignor III. = è Reu. monſignor Gio: Battista Visconti Vefcouo di Nouara, e Conte della Riviera d'Horza, da offertuariſi nel ſuo Tribunale delle Caffellanie della detta Riviera tanto nel civile, quanto nel criminale, & fuori delle coſe contenute, & oltre il taffato in queſta non dourà, ne puotrà alcuno hauere, ne pretendere coſ' alcuna.

Per il Sig. Castellane nelle Casse Criminali.

I	L Sig. Castellano per la liberazione di ciascun reo nelle cause capitali trattandosi d'vn sol delitto habbi lire dodici	lit. 12.
Trattandosi di più delitti capitali benché risolti dall'istesso processo habbi per il primo sempre lire dodici	lit. 12.	
E per gl'altri per caduno lire sei	lit. 6.	
Estando più delitti non capitali habbi per il primo lire sei	lit. 6.	
E per gl'altri per caduno lire tre	lit. 3.	
Nelle cause non capitali per la liberazione del reo essendo vn sol delitto habbi lire sei	lit. 6.	
Estando più per il primo sempre lire sei	lit. 6.	
E per gl'altri per caduno lire tre	lit. 3.	
Per la presentazione, ordinazione, & assoluzione delle grazie ancorche fossero più delitti, & che risultassero da più processi, o siano capitali o non capitali lire dodici	lit. 12.	
Per la liberazione, o sia ordinazione assolutoria, essendo un sol delitto, e capitale lire dodici	lit. 12.	

A 2 Essendo

Essendo più capitali risultanti anco dal medemo
processo per il primo sempre lire dodeci lit. 12. ;
E per gli altri lire sei —————— lire. 6. ;
Nelle cause non capitali si pagherà la metà res-
pettivamente come sopra.

Nelle cause , nelle quali si farà compositione
ciascun reo pagherà il medemo che s'è detto
per le liberationi huendo riguardo à delitti
capitali , e non capitali , & al numero di capi
d'essi delitti .

In tutti li predetti casi , quando li delitti risultan-
ti dal medemo processo fossero più di tre , non
possa il Sig. Castellano pigliare da ciascun reo
se non per tre capi , anteponendo sempre li
capitali se vi saranno , e per quelli dipendenti
da altri processi separati dovrà ciascun reo pa-
gare per quanti capi faranno rispettivamente
come sopra .

Dichiarando , che per costituire capi di delitti
separati quanto al pagr g'alti honorarij
deveranno essere delitti distinti , e commessi in
diuerso tempo , & non vnico acto , o depen-
denteamente l'uno dall' altro .

Per il ristallo di ciascun reo eacerato computa-
to il confituro , e trattandosi d'un sol delitto
lire sei —————— lire. 6. ;

Essendo più , e risoltansi dal medemo processo ,
o da diuersi in tutto lire nove —————— lire. 9. ;

Per dar il giuramento , & esaminar testimonij
alla difesa essendo un sol reo per eadun testi-
monio lire una soldi dieci —————— lire. 1.10.

Essendo

Essendo più rei per eadun testimonio lire due lit. 2. ;
Per le relationi del fato della causa ad iustitia
della parte essendo un sol capo di delitto
lire sei —————— lire. 6. ;

Essendo più capi risultanti dal medemo processo
in tutto lire dodeci —————— lire. 12. ;

Et essendo più rei , e più capi di delitto purché
risultino dal medemo processo in tutto lire
dieciotto —————— lire. 18. ;

In tutti questi casi , se li capi di delito faranno
più , & li rei più , & siano più processi sopra ciò
fabricati l'honorario si dovrà doppiare res-
pettivamente come sopra essendo congrua
congruis .

Per le relationi distinctive nelle cause capitali , ove
si tratta d'un sol delitto lire dodeci ——— lit. 12. ;

Essendo più capi per il primo sempre lire do-
deci —————— lire. 12. ;

Et per caduno degl'altri lire sei , con che Phono-
ratio non possa eccedere in tutto —————— lit. 24. ;

Et essendo più rei , trattandosi d'un sol delitto , o
più in tutto alla forma prò come sopra lire
trenta sei —————— lire. 36. ;

Per le relationi distinctive per le cause non capi-
tali si pagherà la metà rispettivamente , co-
me sopra .

Per compilare dette relationi habbi per ciascun
foglio scritto in forma di relatione soldi
dieci —————— lire. 10. ;

Ma se detta relatione farà compilata dall' At-
tusio si pagheranno al medemo con altri fol-
di

di dieci per la scrittura di ciascun foglio.

Per le visite de cadaveri, ò delitti, de quali resta
il segno nelle cause capitali lire sei ——— lit. 6.

Nelle cause non capitali lire tre ——— lit. 3.

Et non v'essendo delitto non si paghi cos'alcuna.

Per la descrizione de beni in caso di confisca-
zione essendo un sol reo lire sei ——— lit. 6.

Essendo più rei viventi la communione in tutto
lire nove ——— lit. 9.

Per l'apprensione de beni confiscati si pagherà il
medemo, che per la descrizione respectiva-
mente come sopra.

Per la dichiaratione, che li creditori habbino
meglior ragione del Fisco ne beni confiscati
per ogni cento lire, lire due ——— lit. 2.

Per li datti in pagamento à creditori de beni con-
fiscati non comprese le lire due per cento dat-
te per la dichiaratione per ogni centenaro di
lire, lire tre ——— lit. 3.

L'honoratio, ò salario per le sotterre dichiarazio-
ni, e datti in pagamento da dar si al Sig. Ca-
stellano davo solo creditore, ò più, ogni qual
volta il credito farà commune non ecceda
lire sei cento ——— lit. 600.

Mà non essendo l'interesse commune ogni cre-
ditore pagherà il suo salario à proporzione
del credito dichiarategli, & beni assignate-
gli con che non ecceda per ciascun creditore
la detta somma di lire fricento ——— lit. 600.

Per la dichiaratione, che li beni siano stati male,
ò per errore appresi dal Fisco per ogni lire cen-
to,

to lire una ——— lit. 1.

Et in questo caso non possa il salario eccedere,
quando l'interesse fosse fra creditori commune
lire cento ——— lit. 100.

Mà non essendo commune ogni creditore paghi
il salario à proporzione del suo credito à rag-
gione d'uno per cento, purché il salario non
ecceda la detta somma di lire cento.

Auertendo, che in caso, che li beni confiscati non
siano sufficienti per pagare tutti li creditori si
dovrà osservare il medesimo, che si dirà da
basso nelle cause di coneofo de creditori.

Per le dichiarationi, & datti in pagamento che
si dovranno fare per le doti delle donne a l'
hora viventi non potrà il Sig. Castellano, ne
altri Officiali conseguire cos' alcuna dalle
medesime donne, ma sarà lecito tanto al Sig.
Castellano, quanto a g'l altri Officiali conse-
guire ne beni confiscati, senza pregiudicio però
sempre delle medesime doti li loro honorarij,
salarij, e mercedi respectivamente.

S'occortesse, che nel descriuere, confiscare, &
apprendere beni alcuni di delinquente, quali
fossero communi con una persona, ò più non
delinquente per la dichiaratione, & rilasso, il
Sig. Castellano non habbi più d'vn feudo, &
anco meno alla ratta conforme al valore de
beni da rilasciarsi all' arbitrio del Procuratore
della causa.

Per le signury preventorie di consignarsi non si
paghi cos'alcuna.

In caso che gl'III. m. e Reu. m. Vescovi, e Conti facciano nel loro primo ingresso il Decreto gracioso, & in qualunque altro caso si compiacessero di farlo per la liberazione di ciascun reo rispetto à delitti capitali compresi il fallo della dichiaratione, che quel tale si in caso di godere del beneficio di tal decreto, essendo un sol delitto lire dodici lit. 12. Essendo più per il primo lire dodici lit. 12. E per caduno de gl'altri lire sei lit. 6. E per li delitti non capitali si paga la metà alla rata come sopra. Essendo più capi risultanti dal medemo processo s'offerui come s'è detto di sopra per le liberazioni.

Per la presentatione delle lettere, o decreti de Superiori soldi otto lit. 8.

Nelle cause, nelle quali non è imposta pena corporis auius si tenuto ricevere le difese, che l'inquisitor reo, o processario farà per mezzo di Procuratore, se prima il reo haverà causato il Fisco, & per l'admissione à detta cautione habbi il Sig. Castellano lire tre lit. 3.

Haverà anco il Sig. Castellano il terzo delle compositioni, condanne ed effetti ch'enterranno in Camera, dediti prima nè soldi per lita, che si decouno al Fiscale, e Cancelliere.

Per le Cause Crimili.

Il Sig. Castellano per l'assolutione ab obseruatione iudicij, & in altri casi, come di dichiaratione,

chiaratione, che l'instanza della causa principale si passata sì o l'appellatione si farà deferita, o spirato il secondo fatale trattandosi di lire quattro cento inclusivamente sopra habbi lire sei lire tre lire quattro cento esclusivamente fino a lire ducento inclusive lire tre lire quattro cento.

Da lire ducento a basso lire una, e soldi dieci lire 10. Per segnare, o concedere le reposizioni (quali si) douranno sempre concedere, & elequire sumptibus petentis, & in fiscu cuius de iure) habbi per ogni cento lire, lire due lit. 2.00. Perche non ecceda l'honoratio la somma in tutto di lire cento cinquanta lit. 150. Per il rilasso de beni riposti, o vero ordinationi di doversi quelli subastare, se si farà senza cognizione di causa, cioè senza oppositione della parte habbi in tutto lire una, e soldi dieci lire 10. Et s'accordenti di meno conforme alla quantità del debito, cioè se la somma farà magore di lire cento. Se corris rilasso, o ordinazione si farà con cognizione di causa habbi la metà di quello & farà dato per ottenerne la ripositione, dichiarando si, che non vi si cognitione di causa, quando la parte non facci oppositione nell'atti, Per li mandati de capiendo li sospetti di fuga per debito crivile da lire cento inclusivamente a basso lire tre lit. 3.

E dadi cento sopra s'offerui il medemo che s'è detto delle reposizioni perchè il falario non ecceda

B ecceda

ecceda in tutto lire cento cinquanta — lit. 150 : :

Averendo, che non si dovrà concedere carcerazione
contro alcuno originario, & habitante in
Riviera per debito civile minore di scudi
quattro.

Per li rilassi de carcerati per sospetto di fuga per
debito civile se si faranno ad instanza del cre-
ditore non si paghi cos'alcuna.

Mà se si faranno con siguità senz'instanza del
creditore de redeundo ad carceres, vel de sol-
vendo debitum si pagherà vn' honorario ad arbitrio
del Procuratore conforme la qualità della
causa purchè l'honorario non ecceda lire
sei lit. 6. :

Mà se si farà con cognizione di causa, & assolu-
zione del reo dal debito si pagherà il salario
conforme alla natura della causa, & disposizione
di questa tassa.

Mà se si farà il rilasso, purchè il debitore non fosse
in caso d'esser carcerato si pagherà l'honorario
duplicatamente di quello l'è detto di sopra
n'l caso, che il rilasso si fa con siguità senza
Pistola del reo.

Per la concessione de precenti esecutivi nelle
cause somarie per ogni cento lire indefinitamente
lire due lit. 2. :

Per le sentenze, & condanne, e giudicii possesso-
ri, e degli interdicti per ogni lire cento di de-
bito dovuto sino al giorno della sentenza indi-
finitamente lire due lit. 2. :

Per le sentenze definitive, & condanne nelle cau-
se

se ordinarie habbi per ogni lire cento lire
cinque lit. 5. :

Per i dati in pagamento, e vendite giudiciali
comprelo il salario, che hauerà il litigante pa-
gato per la sentenza, o confessione del pre-
cero esecutivo habbi per ogni cento lire in-
definitamente, lire cinque lit. 5. :

Per l'esecuzione, & sia concessione dell'esecu-
zioni delle sentenze, per le quali si farò pagato
il douoto salario in tutto lire due lit. 2. :

Per la concessione de precenti immischi, & espul-
sioni, che si concederanno per esecuzione d'al-
cuna sentenza precedente in tutto lire due lit. 2. :

Per segnare, & sia concedere li sequestri soldi
doi lit. 2. :

Per il rilasso de besti, & denari sequestrati, & de-
positati, se si faranno con cognizione di causa
nelle cause somarie per ogni cento lire, lire
due lit. 2. :

Mà se si faranno in causa ordinaria si pagherà il
salario, come in causa ordinaria.

Mà se si faranno in esecuzione di sentenza, & ordi-
nazione precedente si pagherà come per l'esecu-
zioni delle sentenze solamente.

Per l'admissione de depositi per ogni lire cento,
lire una con che l'honorario non ecceda in
tutto lire dieci otto lit. 18. :

Per li moratori, che si eccezioranno ad instanza del-
le parti habbi compresa la visione della reso-
luzione d'essi, ancorche non la portino lire
sei lit. 6. :

Per l'admissione, & esame di ciascun testimonio lire una — lit. 1.
 Per le interlocutorie sopra qualche articolo di ragione si dì ad arbitrio del Procuratore della causa con che l'honorario non ecceda lire sei — lit. 6.
 Per l'admissione dell'appellazione lire tre — lit. 3.
 Per le altre ordinarij niente.
 Per diffidare il giuramento decisivo da un feudo a basso soldi dieci — lit. 1.10.
 Da un feudo fino a due, lire una — lit. 1.
 Da due feudi fino a lire trenta, lire una soldi dieci — lit. 1.10.
 Et da lì in su, lire due — lit. 2.
 Per le visite de luoghi controversi lire tre — lit. 3.
 Ma se il luogho controverso sarà lontano un miglio dalla tipa del Ligo lire quattro — lit. 4.
 Se farà più lontano lire sei — lit. 6.
 E in questo caso habbi ancora la cauteletura, & le spese cibarie, che in sall'occasione necessariamente si faranno, dalle quali spese cibarie possi il litigante liberarsi pagando lire tre — lit. 3. 4
 Per le presentazioni delle lettere de Superiori dirette al Sig. Castellano ferrate, & sigillate soldi uno — lit. 1.
 Per l'interposizione de decreti nelle doazioni, addizioni, emancipazioni, tutelle, & cure, contratti de minori, donne, e Communità, e simili, & d'inventarij soldi dieci — lit. 10.
 Ma se in riguardo de contrahenti si transfererà perciò a ciascun particolare nell' Isola,

lire una soldi dieci — lit. 1.10.
 Et in Orta in simili caso in giorno di mercato pure, lire una, e soldi dieci — lit. 1.10.
 Et in altri tempi in Orta lire tre — lit. 3.
 Nelli altri luoghi più lontani in simili casi s'osservarà, come s'è detto di sopra per le visite, A Non potrà però il Sig. Castellano trasferirsi in alcun luoghi senza essere richiesto in modo che sij sempre in libertà delle parti a portarsi nell'Isola, o vero in Orta.
 In detti casi non potendo, o non volendo trasferirsi per la delegatione da farsi in qualche persona habbi lire una, e soldi dieci — lit. 1.10.
 Per le legalità soldi otto — lit. 8.
 Per la presentazione, & esecuzione delle lettere suffidiali oltre il distretto, che se li dovrà per disposizione della presente tassa soldi dieci — lit. 1.10.
 Per la spedizione delle lettere suffidiali lire una, e soldi dieci — lit. 1.10.
 Per le presentazioni, & spedizioni di simili lettere, che si facessero a favore de forsaiori lire tre — lit. 3.
 Per le sentenze diffinitive nelle cause d'appellazione, o commessa al consiglio di Savio, o altrettanto, lire sei — lit. 6.
 Per le sentenze, dove non si tratta di somma certa, come di restituzione in integrum, o d'altri con fatto, come farebbe di render conti d'alcuna tutela, e cura, o altra amministrazione, o di dover dividere beni comuni, o che alcuna proprietà sij sottoposta, o libera da rettifica, o simili si pagherà ad arbitrio del Procuratore

tore della causa conforme la qualità del me-
giozio, puseh non ecceda lire dodici — lire. 12. —
Per vedere le scritture si darà ad arbitrio del Pro-
curatore, con che il Sig. Castellano non possa
mai pretendere più di lire sei — lire. 6.

A Commissari delle cause d'appellazioni, o altri,
dove la sentenza si debba poi dare dal Sig.
Castellano per disposizione del statuto, & non
ancora a qualcuoglio Delegato, & alli Com-
promissarii nos si darà per le sentenze definiti-
ve più di due per cento.

Per le decisioni dell'articoli d'appellazione, o al-
tri a Giudici delegati lire sei — lire. 6.

Per le dichiarazioni nelle cause di concorso de-
creditori il Sig. Castellano habbi due per cen-
to iuxta vires patrimonij, se quello non farà
sufficiente per pagare tutti li creditori, ma se
farà sufficiente, o maggiore hauerà il salario
conforme la quantità de debiti del medemo
patrimonio.

Nell'atto della Commissione dell'appellazioni,
o al Consiglio di Savio si dovrà tassare il sala-
rio del Giudice, & suo Attuario.

Ninù salario di Giudice ordinario, o Delegato,
o Commissario, o Compromissario possa ec-
cedere la somma di lire sei cento — lire. 600.

Le Cause d'appellazione da fudi cento inclusi-
one a basso si dovranno commettere alla so-
ma del statuto, che dispone in quella materia,
a Doctori però, che habitino nella giurisdi-
zione temporale della Chiesa di Novara, o
vicino

vicino alli confini di questa per cinque miglia.
& questo s'intende ancora delle cause, che si
dovranno commettere al consiglio di Savio con-
forme alla disposizione del statuto in questa ma-
teria.

G'articoli, se le cause siano appellabili, o nò si debba
dovranno commettere come sopra, & esseranno
decisi in termine d'vn mese continuo con sa-
colta al Sig. Castellano di protegare il termi-
mine per un'altro mese ad instanza delle parti, o
d'una d'esse, le quali non possono prorogare,
ne sospendere detti termini. Nelli reescritti
quali in questa materia si spediranno, ancorche
non vi si espresso s'intenderà sempre prescripto
il termine i come sopra, & che l'articolo si debe-
ba commettere come sopra.

Non potendo la parte, la quale haurà appellato,
preferire alla forma del statuto il libello ap-
pellatorio il primo giorno doppo ademessa l'ap-
pellazione potrà presentarlo in termine di dieci
giorni continui, e parimente non potendo farlo
intimare alla forma del statuto l'istesso gior-
no della presentazione potrà farlo intimare in
termine di tre giorni continui doppo il giorno
della presentazione, & in tutti due questi casi
sopra l'impedimento si farà alla semplice asser-
tione dell'appellante.

Tasse per il Cancillerie nelle Cause Criminali.

P E R le liberazioni delle cause capitali, o non
capitali anco in virtù delle gracie, o decreti
gratiosi,

graciosi, & per quelle cause, nelle quali si farden le compositioni, e per li tasselli, visiti, descritti, &c. ni, & apprensioni habbi la metà responsum, e niente di quello resta stabilito per il Sig. Castellano.

Nelle cause però dove si farà compositione ricevendo la sua porzione delle compositioni non vuol posso farsi pigare cos'alcuna per il processo, bisola recetto che in caso la compositione fosse tenuta nua, & il processo importasse di più possi compresa detta compositione farsi pagare il remanente, che importerà di più il processo.

Per la presentazione de recreti, o gracie ancor che fossero più delitti, e risultanti da diversi e non processi soldi cinque — lire.

Per il regito del giuramento di ciascun testimone a difesa essendo un sol reo soldi quindici — lire.

Essendo più rei lire una — lire.
Per la copia de processi estratti in forma, che fanno ventidue righe almeno per foglio essendo un sol reo per ogni foglio soldi dodici — lire.

Non essendo estratto soldi noue — lire.
Essendo più rei, e trattandosi di Communità per ogni foglio estratto soldi quindici — lire.

Non essendo estratti soldi dodici — lire.

Per la compilatione, e copia delle relationi di fatto di causa ad infiagza delle parti, ancor che fossero più rei per ogni foglio di carta tagliata, e scritta in forma di relazione lire yna — lire.

Facendosi la compilatione dal Sig. Castellano se li pagherà al Cancelliere solamente soldi dieci lire.
Li altri soldi dieci poi si pagheranno al Sig. Castellano, come sopra.

Per le relationi diffissime s'offeranno l'istesso. In questo Nelle dichiarazioni, che li creditori habbino meglior ragione del Fisco ne debi confidarti nell'indietro in pagamento d'essi beni nelle dichiarazioni, che li begni siano stati male, o per errore appresi dal Fisco, e nelle classi de beni comuni habbili il quarto ad raram di quello stessa tassello per il Sig. Castellano.

Per le denoncie, che portano li Confoli in scritto soldi quattro — lire.

Se lo scriuerà il Cancelliere soldi otto — lire.

S'eccezzano O. ro, & 110l, quali non pagano per le denoncie ne per le visite.

Per la presentazione delle compositioni soldi quattro — lire.

Per il regito delle signori preuenzioni lire una, e soldi dieci — lire.

Hauerà ancora due soldi per lira dell'i denari, che si pagheranno in Camera per le compositioni, e condanne.

Per il Fiscale della Ristora — lire.

NELLE liberazioni di cause capitali, o non capitali, anche in via di gracie, o per decreto straordinario, o per compositioni, e per gli elami de testimoni a difesa, e nelle relationi

di fatto di causa, e diffinitive habbi il quanto
rispettivamente di quello si darà al Sig. Ca-
stellano.

Nelle visite, descrizioni, & apprensioni habbi il
tesoro ad taram di quello si darà al Sig. Ca-
stellano.

Per le sigürità preventorie niente.

Nelle dichiarazioni, che li Creditori habbino
miglior ragione del Filco se beni confisca-
ti, o che li beni siano stati male, o per eriore
appresi, e nelle datti in pagamento di debiti
beni in cadun de sodetti casi lire tre — lit. 3.

Per li Notari Civili.

CHE li Notari Attuarij siano tenuti restituire
gratis alle parti gl' Instrumenti, & altre
scritture tanto pubbliche, quanto private, po-
lice, confessi, elibri, & simili, che nell'i loro atti
faranno stati prodotti con la sola mercede di
soldi tre il foglio, eccettuato che per li libri,
quali fossero stati prodotti, per quali si darà
solamente un honorazza, la quale non possa
mai essere maggiore d'un scudo, ma bensì
minore ad arbitrio del Giudice.

Che nium Attuario possa rogar atti, ne relazioni
in causa propria sono pena di nullità, & della
sospensione dell'ufficio.

Che habbino li sodetti Notari Attuarj la quarta
parte degl'honorari vò salarij delle sentenze,
condanne, ordinazioni, esecutioni, reposizio-
ni

ni, precessi immischi &c, rilass lequelser, o de-
positi, che si debbano al Giudice, e con quelli
s'offrui, come s'offerua col Giudice ne cose
simili debite, & congrue riferendo &c.

Per il rogito delle comparitioni, o fisco anno-
tazioni ne libri della banca per la Communità
soldi quattro

Per li particolari soldi duoi

Per il rogito delle relationi soldi duoi

Se l'estenderanno essi in tutto soldi quattro

Et essendo l'antimationi farte à più, soldi sei

Per il rogito del giuramento di ciascun testimonio

soldi cinque

Per la copia de processi per ciascun foglio estrac-
to in forma stretta di righe venti almeno per
pagina soldi nove

Et delle Communità soldi dodici

Per la presentazione delle lettere chiuse e sigilla-
te dirette al Sig. Castellano soldi cinque

Nelle visite de luoghi controversi habbi la metà
di quello si da al Sig. Castellano, oltre la spesa
della capillatura, quando si da al Sig. Castel-
lano, e due per le spese cibarie al Sig. Castel-
lano si danno lire tre habbi lire una, e soldi
dieci

Per il rogito delle appellationi soldi cinque

Per rogito della presentazione del libello appella-
tivo, e della sigürità soldi cinque

Per rogito delle sigürità de fando, & parendo
ire soldi cinque

Siano obligati gl'Attuarj notare sopra li piccetti

C 2 effeu-

essecutioni da quanti Essecutori dovrà esser fatta, in l'essecuzione, & repositione, & tassar la lor mercede separatamente, avvertendo a non mandarne più di quello ricercerà la qualità del negotio sotto pena della perdita del salario, & della mercede di tutto il processo.

Per l'estensioni delle relationi delle essecutioni, & reposizioni da lire cento a basso soldi cinque que

Da li in su soldi dieci lire.

E siano tenue ridutte in scritto subito sotto pena della perdita del salario, & della mercede di tutto il processo.

Per il rogiro delle relationi de possessi soldi cinque que

Per l'ordine di relevare i pegni soldi cinque — lire.

Li medemi Attuarij saranno obbligati sotto pena della perdita de salarij, & mercede de processi, de quali faranno annotazione ne loro libri, negli giorni di banca portare appresso di se tutte le volte che andranno alla banca copia della presente tassa.

Al Notari Capelliere della Riviera.

PER la legalità soldi dieci lire.
Il medemo sotto pena di scudi dieci d'applicarsi al nostro Fisco farà obbligato nell' anno dell' ingresso di Giacomo Castellano Sindacato, e Gouvernatore presentargli una copia della presente tassa, & riceverne il giuramento

del medemo, che l'offerterà, e farà offerrare. Li Notari Attuarij siano obligati registrare subito le relationi dell' essecutioni, reposizioni, tasse, & subbastazioni sotto pena della perdita dell' honorario, & salario della causa, e mercede del processo tutto.

Per il rogiro, subbastazioni de stabili soldi cinq que

Per il rogiro de tasse de pegni soldi doi, e mezzo

Che introdotta vna causa nelli atei d'alcun Attuario debba continuarsi presso il medemo ancora nella seconda, & terza, e più instance, ne possa variarsi senza causa da conoscere somaria.

Che li Notari, o Attuarij delle cause commesse al Consiglio di Savio, o d'appellazione, o altrettanto delegate, o compromesse siano obligati osservare la presente tassa in quel modo, che sono tenuti gl' Attuarij della Riviera, avvertendo, che circa i salarij, & honorarij dourano regolarsi giusta al limitato a Commissarij, & Giudici federni, come in quella, & non al douaro al Sig. Castellano.

Gli Attuarij in materia della mercede dourano alla esecutori per li viaggi dourarsi secondo la distanza di ciascuna terra annotata qui a basso, cioè.

Ameno. doi migli.

Armeno. doi migli, e mezzo.

Bassula. tre migli.

22
 Carcenna . vn miglio , e mezzo .
 Cheggino . trè miglij .
 Coiro . quattro miglij , e mezzo .
 Crabbia . doi miglij .
 Cassano) Territorio d' Ameno trè miglij , e mezzo ;
 Crino)
 Corgogno . doi miglij .
 Hostallo . doi miglij .
 Hostello . vn miglio .
 Imolo . vn miglio , e mezzo .
 Legro . vn miglio .
 Miasino . vn miglio , e mezzo .
 Milanetto . territorio d' Ameno . doi miglij , e mezzo .
 Pettenasco . vn miglio , e mezzo .
 Piogno . doi miglij .
 Pratolongo . doi miglij , e mezzo .
 Vacagno . vn miglio , e mezzo .
 Vacagheno . vn miglio , e mezzo .
 Viganalio comune , e Parachia d' Ota vn miglio , e
 mezzo .
 Alzo . vn miglio , e mezzo .
 Arola . trè miglij .
 Artò . due miglij , e mezzo .
 Boleto . trè miglij .
 Barzzone . doi miglij , e mezzo .
 Braillo . doi miglij .
 Baritto . vn miglio , e mezzo .
 Beolio . quattro miglij .
 Centonara . doi miglij .
 Cesena . trè miglij , e mezzo .
 Colma . trè miglij .

Ego . doi miglij .
 Gafona . trè miglij .
 Gnogno . quattro miglij .
 Lagna . vn miglio .
 Monte S. Giulio . doi miglij .
 Oita . trè miglij , e mezzo .
 Pella . vn miglio .
 Piana . cinque miglij .
 Pianizza . trè miglij .
 Pogno . trè miglij .
 Preto . trè miglij , e mezzo .
 Roncho di sotto . doi miglij .
 Roncho di sopra . doi miglij , e mezzo .
 Sazzi doi miglij , e mezzo .
 Santo Maurilio , e Cassine di quel contorno . doi miglij .

Per li Sbirri , & pubblii Scruturi , & Esecutori .

PER l'Esecutioni , o reposizioni da lire cin-
 quanta inclusivamente a ballo habbino per
 ogni lira vn soldo — .
 Da cinquanta fino a ducento per le prime lire
 cinquantà soldi cinquanta , e poi per ogni lira
 fino a ducento vn scelino — .
 Da ducento fino a qualunque somma restan-
 do fermi il soldo per lire fino a lire cinquanta ,
 & il scelino fino a ducento per ogni lira di più
 delle lire ducento vn quattrino — .
 Con che la meteade dell'esecutori non possa mai
 eccedere in tutto lire trecentosei — .
 Avvertendo , che se saranno più debitori da do-
 verli

14. di esecutare, ò principali, ò fiduciarii, ò orga-
nizzatori, e però si debba fare l'eliegione ià nel più
più longhi per la medesima somma ancora in onore
solidum nos si dovrà però duplicare la mer-
cede, mà solamente se li donrà qualche colpa
di più hauuto riguardo alla fatica, & alla mer-
cede, che se li dovrà in risguardo della somma
del debit ad arbitrio dell'Attuario della cava-
lia, quale doverà limitare derto più sopra il prezzo
per esecutivo, come s'è detto in questa enigia
in materia della tassa della mercede dell'esi-
cutori.

Per l'intimazione in possesso de beni stabili ancorche non li
hanno più, nel medesimo territorio però, dice la legge
una, e soldi dieci — — — — — lit. 1.10.

Et quando l'intimazione fosse di molti stabili, &
occorresse coasiamaruti una giornata, o più si paghi quel di più ad arbitrio dell'Attuario della
caula a proporzione delle fatiche.

Se li stabili saranno in diversi territorii per ogni
territorio lire una, e soldi dieci — — — — — lit. 1.10.

Salvo però sempre come sopra quando li beni
stabili sosterò molti, & questo oltre li due soldi per
per miglio.

Per rilevar li peggiori, se la somma del debito arriva
a lire venticinque o sarà maggiore lire
una — — — — — lit. 1.10.

Se sarà minore solamente soldi dieci — — — — — lire 1.10.
Oltre la mercede, come sopra tassata, haueranno
gli esecutori ciascuno, & per ciascun miglio
tanto per l'andare, quanto per il ritorno sol-
di

di doi per ciascun miglio.

Non dovranno gli esecutori andare in maggior numero ad esquirre di quello gli lati prescritti sopra l'ordine, che dovranno esquirre ò non si farci esecuzione in Oria, ò Isola.

Per l'intimazione de libelli, petizioni, precetti, sequestri, citazioni, e sentenze, e simili in Oria,
& Isola haueranno per ciascuna intimazione soldi doi — — — — — lit.

Nelle terre poi della Riviera oltre alla mercede del viaggio di due soldi per miglio, come sopra, se li darà per ciascuna intimazione soldi tre lit.

Aumentando, che la mercede del viaggio per le esecuzioni, & reposizioni non si dovrà, che una sola, benché gli esecutori andassero ad esquirre ad insieme di più persone.

Per le esecuzioni personali, ò capture per debito civile, se li darà il doppio di quello se gli dovrà per disposizione della presente tassa per le esecuzioni reali.

In caso, che si sequestrasse, risponessero, ò esecuissero frutti pendenti, ò non separati dal suolo, gli esecutori per la loro assenza non hibbino più di soldi quaranta per ciascuno il giorno — — — — — lit. 2. .

Ei doi soldi per miglio — — — — — lit. 2. .

E questo in tutto, & per tutto, e che non vadino in maggiore numero come sopra.

Che sorte pena della perdita della mercede da restituire
duplicatamente, & di due scudi di più d'applicarsi
per la metà al nostro Signore, & per l'altra metà all'esecu-

D — — — — — cutore

Curato nuno ardisca in atto dell'esecuzione di qualsiuglia forte, ò doppo, prima del decadere le sue peggio, ò denaro dalla cesa, ò luogho dell'esecutato per la mercè cede ò salario di tal' esecuzione, ouero per alcuna spesa della lite, ò solo per la mercè loro dell'esecuzione, e per qualsiuglia altra spesa speciale, ò salario &c. S'offerai inuiolabilmente l'istesso ordine, e modo quale s'offerterà, & offerruerà per la somma principale, ò vogliam dire debito.

Che non possino li Fanti, ò Esecutori sotto le medeme pene pretendere, ò riceuere da chi li volesse dare spontaneamente per mercè, d' esecuzione alcuna più di quello stà ordinato in questa tassa.

Che siano obligati li medemi sotto le medeme pene d'applicarsi come sopra, il giorno medemo, ò al più il giorno seguente doppo fatta l'esecuzione andar alla cesa dell'Attuario della causa, ò vero d'altro Notaro in sua assenza, qual dourà esser rogato in testorendo a far la relazione dell'esecuzione fatta distinta, e chiara.

Che non ardischino li medemi sotto le medeme pene d'applicarsi, come sopra doppo fatta l'esecuzione, andar a rilevar peggio alcuno esecutato senz' ordine sonoscimento dal Sig. Castellano, ò dall' Attuario della cesa, & havendolo douranno immediatamente sotto le medeme pene d'applicarsi per la metà al Fisco nostro, & per l'altra metà al creditore, andar a rilevar li pegni vendorli al pubblico incanto, e farne la relazione come a basso con mercè come sopra, rispettivamente.

Che doppo l'esecuzione fatto il rilevo de pegni, e le subasta-

subastazioni debbano li fanti, ò esecutori sotto le medeme pene d'applicarsi per la metà al Fisco nostro, & per l'altra metà al debitore andare almeno nel termine di due giorni a cesa dell'Attuario della causa, & in sua assenza d'altro Notaro a farli la relazione chiara, e distintamente di tal rilevo, incanti, e vendite de pegni esprimendo la qualità, e quantità de pegni, il prezzo, che ne sarà cauato, & il nome del compratore di quelli.

Che non Fante, ò esecutore, ancorche l'esecuzione, ò incanto fosse fatto fatto, ò si facesse da altri, possa ne perse medemo, se per altri comprat mobili, ò pegni, che si vendano all'incanto sotto le medeme pene da incaricarsi ipso iure, & facto irreversibilmente, e di più della perdita del prezzo, e pegni d'applicarsi, come sopra, e se alcuno non Fante, ò Esecutore ardita di colludere con Fanti, ò Esecutori, e comprat pegni per restituirli, o rivenderli loro, ò in qualsiuglia altro modo haue per simi effetto intelligenza oltre la perdita del prezzo, e pegni incorra nella pena di dieci scudi d'applicarsi come sopra.

Che non possino ricusir alcuna Impresa, che se li commetta senza legitima causa all' arbitrio del Sig. Castellano sotto pena di star tutto un giorno di mercato alla cesta insieme.

Che non possino pignorare li mobili infrascritti per qualsiuglia debito ancorche privilegiato, se non hauertanno ordine espresso dal Sig. Castellano sotto pena della perdita della mercè, e di più di due scudi d'applicarsi per la metà al Fisco nostro, & per l'altra metà all'esecutato. Quali mobili sono gli infrascritti, cioè

tegole , ò prede , visci , ante da feneſtre , cadenazzi , fer-
ture , & altre cose affiſſe poſte in opera nellii edificij ,
e di più la catena da fuoco , & il valo da far cuocere
cibi , quando non ne hanno più d'uno , ne il letto d'al-
cuna donna , ancorche commune col marito , ne si
poſſino pigliare , ò ſequeſtrare libri , e ſcritture di qual-
ſiuoglia forte , ne carri , aratri , zappe , badili , falciette ,
tanze , & altri simili iuſtimenti neceſſarij a gl'opera-
ti j per guadagnarſi il vivere , ò per l'agricoltura , ne
allii Molinari gl'utensili destinati all'uso del maci-
nare , ne le bestie aratorie durando il tempo de ſemi-
nerij , e de raccolti , cioè da mezzo Febbraio ſino per
tutto Marzo , & da mezzo Giugno per tutto Luglio ,
& da mezzo Settembre ſino a Santo Martino , ne alle
donne le loro velli neceſſarie però , ancorche non
moſſero dotali , laſſiando che per cose dotali ſi confeſſino
li priuilegiij di raggiōne , & in caſo di contraven-
tione le cose ſodette pigliare per peggio ò poſte in ſe-
queſto ſubito ſiigno rilatateſte ex officio alli debitori ſen-
za ſpēſa alcuna .

Che il Scrutore dell'Vniuersità poſſi fare l'eſecutioni tut-
t'e tanto per le taglie , che s'impongano dalle Commu-
nità , quanto dall'Vniuersità per qualsiuoglia ſomma , &
l'altre ſino a lire venti .

Sarà lecito al medemo far le repositioni ſino a qualsiuoglia
ſomma conforme s'è oſſeruato per il paſſato .

Per li Sbirri nel Crimiale .

PER l'intimatione de precerti , inquisitioni , e ſimili
per ciascuna intimatione , ancorche ſi faccere ad
iuſtanza

iuſtanza dellii rei ſi pagará conforme farà taſ-
ſato dal Cancelliere ſopra detti precerti hauu-
ro riguardo alla lontananza de luoghi , con-
che però non ſi meno di foldi cinque ecce-
tuato Piano , e Coiro , che pagaranno foldi
quindici ecceſſuat'Isola , & Orta , che non pa-
gano .

Per citare li testimonij a diſfetj ſoldi cinque per
caduno oltre li miglij , mà ad offesa ad iuſtanza
del Fisco niente .

Se ad iuſtanza de querelanti ſoldi cinque per ca-
dono , oltre li miglij .

Per la captura de rei lire nove ——— lir. 9.
Se la farà in Isola , ò Orta la metà .

Se andaranno alla caſa di qualch'uno con la captu-
ra per prenderlo , ò in altro luogo , e ne facci-
no la perquifitione , & il reo fugga , ò non lo
titrouino habbino la loro mezz'captura reſpet-
tivamente come ſopra , con che non la poſſino
pigliare , ſe non una ſol volta .

Se ſi metterà prigione qualch'uno , che poſſe già in
Castello habbino per la captura lire due lir. 2.

E per il cedonezzo lire una , e ſoldi dieci ——— lir. 1.10.
Se alcuno ſi coniſſuirà ſpontaneamente , & effetti-
vamente vadi prigione habbi il ſolo cedonezzo ,

cioè lire vna , e ſoldi dieci ——— lir. 1.10.
Quelli , che ſi coniuiſſono , e non vanno pri-
gione non paghino coſta alcuna .

Per la custodia de Rei eſtendo un ſolo , ò due
habbino per caduno ogni giorno ſoldi cin-
que ——— lir. 5.
Eſtendo

Eſſendo trè habbino per caduno ſolo ſoldi quattro ——— lir.

4.

Eſſendo più di quattro habbino per caduno ſolo ſoldi trè ——— lir.

3.

Non poſſa il Barigello , ò custode delle carceri , ò altro Sbirro per ſe , ò per altri amminiftrare gli alimenti a carcerati anche per cauſa capitale fotta pena della priuatione dell'officio , e perdita de gli alimenti da incorrere ipſo iure , & facto ; mà ſe il Sig. Castellano giudicarà non complire alla bona giuſtitia , che il reo riceua da ſuo di caſa gli alimenti pronedera che li ſi datti da altri , fuori che da Sbirri .

Per le viſite dove ſi dà al Giudice lire ſei , lire una ——— lir.

5.

Eſte ſi dà lire trè habbino ſoldi dieci ——— lir.

10.

Nelle deforſitioni , & apprenſioni lire una ——— lir.

1.

Per l'eſecutioni nelle caufe criminali habbino il medemo , che ſe li dà per le ciuili , & il medemo s'offeruine nelle reueſtioni de pegni , & facciano le relationi , come s'è detto , e fotto le medeſime pene , che è nelle caufe ciuili .

Per la tortura de Rei lire trè ——— lir.

3.

L'armi , che ſi levaranno a quelli , che faranno melli prigione , fe li restituano ſe faranno affoluti per giuſtitia .

Ciaſcuno Castellano , Sindicator , e Gouernatore nell'atto di prendere il poſſeſſo farà obbligato giurare in mano del Cancelliere dell'Uuiverſità d'offeruare , & di far offeruare la preſente taffa , & di più il primo gioenio giuſ-

dico

dico farà tenuto far giurare il Fiscale , Cancelliere , & Attuarij d'offeruare ſimilmente la taffa , che a ciaſcun di loro reſta preſcritta , co-me ſopra &c.

In Gozzano , e Pieve ſ'offeruara la medema taffa in tutto ecceſſo ne capi infrascritti in riguardo dell'incommodità del Giudice à portarſi colà per il che è ſempre ſtato ſolito darseli qualche coſa di più di quello faceſſe la Riuiera ſuperiore .

PER li preceſtri eſecutivi , e repositioni ſi pagherà al Sig. Castellano a taggione d'un ſoldo per ciaſcuna lira ——— lir.

1.

Per le ſentenze ne giudicij poſſeſſori per ogni cento lire , lire cinque ——— lir.

5.

Per le ſentenze diſſoniane nelle caufe ordinarie per ogni cento lire , lire cinque ——— lir.

5.

Per li datti in pagamento giudicinali per ogni cento lire , lire due ſoldi dieci ——— lir.

2.10.

Con che li ſalarji non poſſino ecedere in tutto lire ſci cento come reſta di ſopra taffato .

3.

Per le viſite ciuili nel Borgo di Gozzano ne giorni , che ſi tenuta banca in tutto lire trè ——— lir.

3.

Fuori per il territorio di Gozzano ne giorni ſodetti lire ſei ——— lir.

6.

Con che il Sig. Castellano non poſſi ellegersi altri giorni ſenza il coaſteno di chi lo ricerca per le viſite .

In altri giorni ſi pagherà , come reſta taffato per la Riuiera ſuperiore ne luoghi più lontani d'uno miglio

32

miglio dalla riva del Lago, & l'istesso in ogni tempo si pagherà delle altre terre.
 Per le interlocutorie come statutioni di termini, prononcie di positioni, e simili si pagherà conforme al consueto soldi dieci ——— lit. .10.
 Nelle cause criminali s'osseruerà, come nella disposto, fuorché per le visite per le quali nel Borgo di Gozzano per le capitali si pagherà al Sig. Castellano lire sei ——— lit. 6.
 Per le non capitali lire tre ——— lit. 3.
 Fuori per il territorio, e per le altre tasse si pagherà il doppio.
 Il Fiscale, & Annuario habbino respectivamente ad ratam conforme s'è detto de gli altri della Riviera superiore.
 Commandiamo, che s'osservi innuolabilmente la predetta tassa, & ordini in essa contenuti tanto nella Riviera superiore, come nell' inferiore respettivamente fin che non venga da Noi ordinato in contrario. Dat. in Gozzano dal Pal. nostro Episcopale li 20. Novembre 1689.
 Signat. Gia. Battista Vescovo, e Conte &c.
 Sottoscrit. Abb. G. Capello Segretario &c.
 E' sigillata. &c.

EX STATVTIS RIPARIAE OPPIDI ORTAE

Castellanus, & Iudicis tenetur sedere dictus Lunz,
 Iosis, & Sabbari, hora Vesperarum, pro lute redden-
 do, nisi ii dies fuerint Feriati in honorem Dei, &
 Sanctorum, vel ex necessitate Hominum.

Dies autem Feriati sequuntur, viz.

Mense Ianuarij.

C ircuncisio D. N. Iesu Christi	die pri.
S. Stephanus Domini	die 6.
S. Iuliani Confessoris	die 7.
S. Antonii Abatis	die 17.
SS. Fabiani, & Sebastiani	die 20.
S. Agnetis Virg. & Martiris	die 21.
S. Gaudemij Episcopi Novazie	die 22.
S. Pauli Confessoris	die 25.
S. Iuli Conf., & Patroni, cum Ostia	die 31.

Mense Februarij.

Purificatio Beatis. Virg. Mariae	die 2.
S. Blasii Episcopi, & Martiris	die 3.
S. Agathae Virg. & Martiris	die 5.
S. Apolloniae Virg. & Martiris	die 9.
S. Mathiae Apostoli	die 10.
Eustachio Biscilli	die 15.
	Mense

Mense Martij.

- S. Albini Episcopi, & Confessoris
 S. Thomae de Aquino Confessoris
 S. Gregorii Papae, & Confessoris, & Ecclesiae Doctoris
 S. Iosephi Confess. Spanie B. V. M.
 S. Joachimi
 S. Benedicti Abbatis
 Annunciatio B. V. M.

Mense Aprilis.

- S. Eliae Confessoris
 S. Georgii Martiris
 S. Marci Evangeliste

Mense Maij.

- Ss. Iacobi, & Phillipi Apostolorum
 Inuenitio Sancte Crucis
 S. Godehard
 Apparitione S. Michaelis Archang., & S. Victori Martiris
 S. Demetri Martiris
 S. Bernardini Confessoris

Mense Junij.

- S. Barnabae Apostoli
 S. Amouni de Padua
 S. Bernardi Confessoris
 SS. Gerusij, & Prothomij Mart.
 Nativitas S. Io. Evangeli
 SS. Petri, & Pauli Apóstolorum

Mense Iulij.

- Visitatione B. V. Mariae ad Elizabeth
 SS. Quirici, & Iulice Martirum
 S. Margareta Virg. & Mart.
 S. Maria Magdalena
 Ss. Christina Virg. & Mart.
 S. Iacobi Apostoli, & S. Christophori Mart.
 S. Anna Martis B. V. Mariae

die pri.
 die 2.
 die 3.
 die 19.
 die 20.
 die 21.
 die 25.

die 13.
 die 23.
 die 25.

die pri.
 die 3.
 die 4.
 die 8.
 die 11.
 die 19.

die 22.
 die 23.
 die 25.
 die 19.
 die 24.
 die 29.

die 2.
 die 15.
 die 20.
 die 21.
 die 24.
 die 25.
 die 26.
 die 28.

Mense Augusti.

- S. Petri ad Vinclia
 Diuix. V. M. Angelorum
 S. Quaderij Depositionis
 S. Dominici Confessoris
 S. Marix ad Nubes
 Transfiguratio Domini
 S. Laurentij Martiris
 S. Clari Virginis
 Vigilia Assumptionis B. V. Mariae
 Assumptio B. V. Mariae
 S. Rochi Confessoris
 S. Philiberti Abbatis
 S. Bartolomei Apóstoli
 S. Agapiti Episcopi Ecclesiae Doct.
 Decollatio S. Io. Baptiz.

die pri.
 die 2.
 die 3.
 die 4.
 die 5.
 die 6.
 die 10.
 die 11.
 die 14.
 die 15.
 die 16.
 die 20.
 die 24.
 die 28.
 die 29.

Mense Septembbris.

- Vigilia Nativitatis B. V. M.
 Nativitas B. V. Mariae
 SS. Nicolai de Tolentino, & Agapiti
 Exaltatio Sancte Crucis
 S. Matthiae Apostoli
 S. Mauritii, & Iosephi Mart.
 Ss. Cosme, & Damiani Mart.
 Dedicatio S. Michaelis Arcangeli
 S. Hieronymi Ecclesiae Doct.

die 7.
 die 8.
 die 10.
 die 14.
 die 21.
 die 22.
 die 23.
 die 29.
 die 30.

Mense Octobris.

- S. Francisci Confessoris, ex vita
 S. Lucia Evangelista
 S. Virgilia cum sibi missa Virg.
 SS. Simonis, & Judex Apóstolorum

die 4.
 die 18.
 die 21.
 die 28.

Mense Nouembris.

- Festum Omium Sanctorum
 Commemoratio fidelium Defunctorum

die pri.
 die 2.
 S. Martini

S. Martini Episcopi, & Confessoris, & Dedicatio Ecclesiaz S. Iulij	die 11.
Præsentatio B. V. Marie	die 21.
S. Cecilia Virginis, & Mart.	die 22.
S. Clementis Papæ, & Mart.	die 23.
S. Catherinae Virg., & Mart.	die 25.
S. Audentij Confessoris	die 25.
S. Andreae Apostoli	die 30.

Mense Decembri.

S. Barbaræ Virg. & Mart.	die 4.
S. Nicolai Episcopi, & Confessoris	die 6.
S. Ambroſij Ecclesiaz Doct.	die 7.
Concepſio B. V. Marie	die 8.
S. Lucie Virginis, & Mart.	die 13.
S. Thomæ Apostoli	die 21.
Vigilia Natiuit. D. N. Iefu Christi	die 24.
Natiuitas D. N. Iefu Christi	die 25.
S. Stephani Protomartiriis	die 25.
S. Ioannis Apostoli, & Euangelistæ	die 27.
SS. Iōnōcentiū Martirium	die 28.
S. Thomæ Cantuarien.	die 29.
S. Siluſtri Papæ, & Confessoris	die 31.

A festo S. Thomæ Apostoli inclusuē usque ad, & per totam Octauam Epiphaniae D. N. inclusuē ius non redditur ob ferias Natalis Domini Noſtri Iefu Christi.

Die Lunæ primo post Dominicam Quinquagesimæ.

A Sabbato Palmariū exclusuē, usque per totam Octauam Paschatis Resurrectionis D. N. Iefu Christi inclusuē.

In Ascensione Domini Noſtri Iefu Christi.

In Vigilia Sacrae Pentecostes, cum festo, & duobus diebus sequentibus, & tota Octaua.

In solennitate Sanctissimi Corporis D. N. Iefu Christi.

A die Vigesimo Iunij exclusuē, usque ad vigesimum Iulij, propter Messes. A die Vigesimo Septembri exclusuē, usque ad festum Om̄nium Sanctorum ob Vindemias.